AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

Art. 3

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas incondensabili puo' essere consentito il deposito di tali ultimi prodotti, allo stato estero o gravati di imposta, in appositi serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata. Le ditte commerciali che abbiano ottenuto la concessione di cui al precedente comma debbono prestare cauzione nella misura e con le modalita' della legge e del regolamento doganale e corrispondere l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per essere destinati all'autotrazione. L'Amministrazione finanziaria puo' esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidita', purche' queste si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi.

Versione in vigore dal 11 luglio 1959, non più in vigore dal 30 settembre 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti
Estremi	Legge 11 giugno 1959, n. 405
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-dell-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-di-petrolio-liquefatti/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it